



Decreto Dirigenziale n. 164 del 08/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE UVE ATTE A DARE VINI DA TAVOLA E IGP PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO (CON ALLEGATO).

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che contempla, a decorrere dal 1 Agosto 2009 il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli;

VISTO il regolamento (CE) 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protetta; e indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali;

VISTO il regolamento (CE) 670/09 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. 607/2009;

VISTO il regolamento (CE) 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO decreto 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

VISTO il DLgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;

VISTO il D.M. 8 agosto 2008 n. 2552 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;

VISTO il D.R.D. n. 120 del 08/07/2014 ad oggetto: legge n. 82 del 20/02/2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2014/2015, delle fermentazioni e rifermentazioni;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0570779 del 28/08/2014 il Servizio Territoriale Provinciale di Benevento ha dichiarato che, sulla base delle richieste formulate dagli operatori del settore e degli accertamenti effettuati, nell'area oggetto di provvedimento, nel corso della primavera/estate 2014, si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli, per cui si è riscontrata la sussistenza delle condizioni per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte in dette aree;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria.

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO, pertanto, di dover emanare il provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale – DG. 52.06;

DECRETA:

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale su tutti i prodotti ottenuti dalle uve, atte a dare vini da tavola e vini a IGP per la provincia di Benevento, appartenenti alle varietà di uve da vino idonee indicate nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
- di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, sia non superiore a 1,5 gradi;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;
- di notificare il presente provvedimento all' Ispettorato Centrale Qualità e Repressioni Frodi di Napoli;
- di notificare il presente provvedimento ad Agroqualità di Avellino;
- di inviare telematicamente il presente decreto all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03;
- di inviare il presente al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – “Archiviazione Decreti Dirigenziali”, alla UOD 11 Sviluppo Produzioni Vegetali e alla UOD 52 06 16 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento.

Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

PASSARI